

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: CONTINUITA' ASSISTENZIALE - AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI CONVENZIONALI VACANTI RESIDUATI AI SENSI DELL'ART. 63 DELL'ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 23 MARZO 2005 E S.M.I..

Il comma 1 dell'art. 63 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 25.3.2005 e s.m.i. stabilisce: *“Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione,(...) pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 64”*.

Il comma 15 del medesimo art. 63 dispone: *“Espletate le procedure (...), qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione (...) predisporre specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato”*.

Il comma 15-bis, art. 8 dell'ACN 18 giugno 2020 modifica lo stesso art. 63 e sancisce: *“In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12.*

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell'articolo 12 , comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.”

La circolare regionale del 25.01.2001, prot. 1419/29.3, delega alle ASL la procedura relativa al

conferimento degli incarichi di Continuità assistenziale.

I medici in formazione, di cui al comma 15-bis "entro 20 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale".

Secondo i dettami del comma 23-bis, ACN 2020, l'Azienda conferisce ai suddetti medici l'incarico temporaneo. Il rapporto a tempo indeterminato sarà conferito ai medici in formazione di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 nonché a quelli di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale. Inoltre, secondo l'articolo 23-ter, *"In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del presente Accordo, ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale"*.

I medici in formazione, vengono graduati rispettando le annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, regionale e, da ultimo, fuori Regione, così come previsto dal comma 15-ter.

Considerato che il sopravvenuto ACN 28 aprile 2022, relativo al triennio 2016-2018, che fa confluire i settori dell'assistenza primaria e della continuità assistenziale nel settore ruolo unico di assistenza primaria, al comma 18 dell'art. 34 ribadisce, senza modifica alcuna, le procedure di assegnazione degli incarichi di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, ex continuità assistenziale ai medici in formazione.

Con nota prot. n. 29554 del 5 agosto 2022, classificazione 14.100.10/5/2017A/A14000/5,29, veniva richiesta alle ASL, la comunicazione delle risultanze delle procedure di assegnazione degli incarichi, a 24 ore settimanali, di continuità assistenziale e, specificatamente, il numero di incarichi vacanti ulteriormente residuati, ai sensi dell'art. 63, comma 15, dell'ACN 2005 e s.m.i.;

preso atto ad oggi che le ASL hanno provveduto a trasmettere il numero di incarichi ancora residuati ai preposti uffici della Regione;

si rende necessario, secondo i dettami del comma 15-bis dell'art. 8 ACN 18 giugno 2020 procedere alla pubblicazione dei suddetti incarichi vacanti nel servizio di Continuità Assistenziale di cui all'Allegato 1) "Elenco degli incarichi vacanti residuati nel servizio di Continuità Assistenziale 2022" e all'allegato 2) "Modalità e Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico temporaneo nell'ambito del Servizio di Continuità assistenziale", parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- visto l'ACN 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 37-5285 del 29 gennaio 2013 recante ad oggetto: "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale - A.I.R. - per la Continuità Assistenziale: integrazione art. 11 della D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006";
- vista la circolare regionale del 25 gennaio 2001 prot. n. 1419 / 29.3 di delega alle Aziende Sanitarie della procedura relativa al conferimento degli incarichi di continuità assistenziale;
- visto l'ACN 28 aprile 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992 , n. 502 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 391316 del 26.01.2021 "Avviso di pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti nel settore delle continuità assistenziale - rilevazione al 15 febbraio 2022";
- vista la D.D. n. 918 del 22 giugno 2021 "Continuità assistenziale: avviso di pubblicazione degli incarichi convenzionali vacanti residuati ai sensi dell'art. 63 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente";

DETERMINA

- di disporre, secondo quanto previsto dal comma 15-bis, art. 8 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18 giugno 2020 di modifica dell'art. 63 ACN 2005, la pubblicazione degli incarichi vacanti residuati nel servizio di Continuità Assistenziale di cui all'Allegato 1) "Elenco degli incarichi vacanti residuati nel servizio di Continuità Assistenziale 2021" ed all'allegato 2) "Modalità e Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico temporaneo nell'ambito del Servizio di Continuità assistenziale", parti integranti e sostanziali della presente determinazione,

- di disporre che il rapporto a tempo indeterminato sarà conferito ai medici in formazione - di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 nonché a quelli di cui all'art. 2 , comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 - previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 33/2013.

Il Funzionario estensore
Lorella Santoro

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del
SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola